

*Termine per la presentazione dell'istanza di liquidazione del
compenso per il difensore di parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato dopo l'introduzione dell'art. 83, comma 3 bis, d.P.R.
115/2002*

Tribunale di Verona, 8 aprile 2016. Relatore Vaccari.

**Istanza di liquidazione del compenso per il difensore di parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato – Onere di
presentarla entro la chiusura della fase processuale dopo
l'introduzione dell'art. 83, comma 3 bis, d.P.R. 115/2002 –
Esclusione**

*Può escludersi che l'art. 83, comma 3 bis d.P.R. 115/2002, inserito
dalla legge di stabilità per il 2016, abbia introdotto un onere, di
carattere generale, per il difensore della parte ammessa al
patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro
la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza,
in mancanza dell'espressa previsione di una simile conseguenza.*

**Estinzione del giudizio – Potere del giudice di provvedere
sull'istanza di liquidazione del compenso del difensore di parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato – Esclusione –
Conseguenza**

*Una volta che il giudizio sia stato dichiarato estinto viene meno il
potere del giudice di provvedere sulla istanza di liquidazione del
compenso avanzata dal difensore di parte ammessa al patrocinio
a spese dello Stato, con la conseguenza che va dichiarato non
luogo a provvedere sull'istanza che sia stata presentata dopo quel
momento.*

(Massime a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)

N. R.G. 13019/2011

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

DECRETO

Il Giudice

Letta l'istanza di liquidazione di compenso a carico dello Stato depositata
in data 27 gennaio 2016 dall'avv. D. C., difensore della attrice nel giudizio
di cui in epigrafe, G. I., ammessa al gratuito patrocinio con delibera del
consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona del 16 luglio 2012;

Rilevato che

il difensore istante è subentrato, nel febbraio 2013, ad altro precedente che aveva rinunciato al mandato, giusta dichiarazione di depositata in data 13 novembre 2012, e al quale era stato liquidato il compenso maturato con provvedimento di questo giudice in data 2 febbraio 2013;

l'istanza è stata avanzata dopo che il giudizio era stato dichiarato estinto (cfr. verbale del 30 maggio 2013) e quindi dopo che si era esaurito il potere di questo giudice di provvedere su di essa;

infatti sul punto può farsi applicazione del medesimo principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo all'analoga ipotesi della liquidazione del compenso del ctu a giudizio estinto (Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2008, n. 18204);

tale conclusione pare confermata anche dalla recente aggiunta all'art. 83 del d.P.R. 115/2002, ad opera della legge di stabilità per il 2016, di un comma 3 bis a mente del quale "il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta";

da un lato può decisamente escludersi che tale disposizione abbia introdotto un onere, di carattere generale, per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza, in mancanza dell'espressa previsione di una simile conseguenza;

d'altro lato siffatto onere è invece ravvisabile, ad avviso di questo giudice, nel caso come quello di specie in cui il giudizio sia destinato all'estinzione e ciò al fine di consentire al giudice l'adozione del decreto di liquidazione contestualmente o prima della pronuncia di estinzione;

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere sulla istanza di cui in epigrafe.

Verona 8 aprile 2016